

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 17 gennaio 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 3/2020**

**IL “DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020”**

**SECONDA PARTE**

Nella presente circolare si prosegue l’esposizione delle principali disposizioni aventi rilevanza fiscale introdotte dal D.L. n. 124 del 26.10.2019 (cosiddetto “Decreto collegato alla legge di bilancio 2020”) convertito nella Legge n. 157 del 19.12.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.2019.

**NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI**

**1. CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 22)**

Viene riconosciuto un credito d’imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973 o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili,
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

L’agevolazione si applica nel rispetto del regime “*de minimis*”.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

**2. RINNOVO DEL PARCO AUTOMEZZI DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 53)**

Il Decreto stanziava risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le disposizioni attuative saranno definite con un prossimo Decreto Ministeriale.

***Ambito oggettivo***

Sono agevolati gli investimenti effettuati dal 27.10.2019 al 30.9.2020.

Gli investimenti devono essere finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

Contestualmente alla rottamazione, deve avvenire l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al regolamento CE 595/2009.

***Determinazione dei contributi***

L'entità dei contributi:

- sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo;
- sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

I contributi saranno comunque erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

**NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA**

**1. MODIFICA DELLA MISURA DELLE RATE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP (art. 58)**

Viene modificata, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA.

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha avuto effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni).

***Soggetti interessati dalla modifica***

La modifica riguarda soltanto i soggetti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario;
- applicano il regime di vantaggio;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La nuova misura delle rate di acconto si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

***Imposte interessate dalla modifica***

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dalla legge), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri di versamento dell'acconto delle imposte sui redditi, quali, ad esempio:

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

- la cedolare secca;
- l'IVAFE;
- l'IVIE.

### ***Effetti a regime (2020 e periodi d'imposta successivi)***

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), per i citati "soggetti ISA":

- sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda.

Per gli altri soggetti "estranei" agli ISA, le modalità di versamento degli acconti restano invariate e quindi:

- la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40%;
- la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

### **2. REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO (art. 4 commi 3-4)**

Il Decreto introduce una nuova fattispecie di reverse charge, mediante l'inserimento della lett. a-quinquies) nell'art. 17, comma 6, del DPR 633/1972.

#### ***Ambito di applicazione***

La nuova fattispecie di reverse charge si renderà applicabile:

- alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

#### ***Esclusioni***

Sono espressamente escluse dall'applicazione della disciplina:

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

- le prestazioni di servizi relative ai subappalti nel settore dell'edilizia di cui all'art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter) del DPR 633/1972;
- le operazioni soggette alla disciplina dello *split payment ex art. 17-ter* del DPR 633/1972, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, degli altri enti pubblici e società controllate dalle P.A..

### ***Entrata in vigore***

L'efficacia della norma che introduce la nuova fattispecie di reverse charge è demandata al rilascio di una specifica misura di deroga ex art. 395 della direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio dell'UE, ad oggi non ancora intervenuta.

### **3. PRESTAZIONI SANITARIE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE (art. 15)**

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del D.L. 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema.

La proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese da parte di soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria nei confronti delle persone fisiche.

A decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).

### **4. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 17)**

Il novellato art 12-*novies* del D.L. 34/2019 prevede che in caso di ritardato, omissivo o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

La Legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, ha introdotto il comma 1-*bis* all'art. 17, il quale stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

\*\*\*\*\*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

